

**REGOLAMENTO
RECANTE CRITERI PER LE ATTIVITA'
DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE**

TITOLO I
NORME GENERALI SULL' ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 1

Oggetto del presente Regolamento

1. I criteri fissano le norme per il rilascio delle nuove autorizzazioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle concernenti il trasferimento di sede in applicazione dell'art. 9 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30 e del punto 11) dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17.05.2004.
2. I criteri sono preceduti da uno studio di base concernente la rilevazione della consistenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande esistenti, tenendo conto della disponibilità di parcheggi, la densità del traffico, i livelli di inquinamento acustico ed ambientale e i possibili problemi di ordine pubblico per l'eventuale insediamento di strutture specifiche.

Art. 2

Obiettivi

1. I criteri localizzativi dei nuovi insediamenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno riguardo ai fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico ed ambientale, all'armonica integrazione con altre funzioni e alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande e il più equilibrato rapporto fra domanda e offerta.

Art. 3

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le presenti disposizioni normative disciplinano in tutto il territorio comunale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, aperta al pubblico esercitata all'interno di immobili o in strutture collocate su suolo pubblico o privato.
2. I presenti criteri hanno validità triennale; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.
3. E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.
4. Sono considerate attrezzature di somministrazione, i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande compresi sgabelli, piani di appoggio e stoviglie anche a monouso.
5. Per superficie di somministrazione si deve intendere quella all'uopo attrezzata che viene utilizzata dal pubblico comprensiva di scaffali, banconi e tavoli, con esclusione degli uffici, magazzini, spogliatoi, cucine e servizi igienici.
6. I presenti criteri non si applicano alle seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, le quali si attivano a seguito di presentazione di Denuncia di Inizio di Attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e succ. mod. e integrazioni:
 - a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici, e i servizi e la somministrazione di alimenti e

- bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
 - c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - d) nel domicilio del consumatore;
 - e) relativamente alle attività svolte in forma temporanea;
 - f) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo;
 - g) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

Art. 4

Denominazione delle attività di somministrazione

1. La somministrazione di alimenti e bevande in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria, può assumere le seguenti denominazioni:
 - a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
 - b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
 - c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo
 - d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
 - e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
 - f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
 - g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
 - h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
 - i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento

che ne caratterizzano l'attività;

l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

m) impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Art. 5 **Commissione consultiva**

1. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 30/2003, è prevista una Commissione Consultiva per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, tenuta ad esprimere parere obbligatorio in relazione:
 - a) Programmazione dell'attività dei pubblici esercizi;
 - b) Definizione dei Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per attività di pubblico esercizio e le loro modificazioni;
 - c) Determinazione degli orari di esercizio delle attività di somministrazione;
 - d) Programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.
2. Ai fini dell'acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, di cui al precedente comma 1, il Comune di Gazzada Schianno, che – allo stato – non ha ritenuto di istituire tale Commissione a livello comunale, è tenuto ad acquisire il parere della Commissione istituita a livello provinciale, presso l'Ente Provincia di Varese.
3. Il Sindaco, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, potrà stabilire in ogni momento di attivare le procedure di cui all'art. 20, comma 2 della l.r. 30/2003, per l'istituzione della Commissione Consultiva a livello comunale, senza che ciò comporti una modifica del presente regolamento.

TITOLO II **MODALITA' PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Art. 6 **Domanda per il rilascio di nuove autorizzazioni**

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) nuova apertura;
 - b) trasferimento dell'autorizzazione in altri locali;
2. L'autorizzazione, valida per i locali e/o le strutture collocate su aree pubbliche o private in essa indicati, può essere:
 - a) permanente;
 - b) stagionale;
 - c) temporanea;
3. La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere presentata all'ufficio protocollo del comune o inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente; se trattasi di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA e generalità del legale rappresentante;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
- I. sono stati dichiarati falliti;
 - II. hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
 - III. hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
 - IV. hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
 - V. sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla L. n. 575/1965 (Disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - VI. hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
- In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona delegata all'attività di somministrazione. (Per le s.n.c.: da tutti i soci; per le s.a.s.: da tutti i soci accomandatari; per le s.r.l.: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione; per le s.p.a. e società cooperative: dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione);
- Uno dei seguenti requisiti professionali:
- I. Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;
 - II. Aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - III. Essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della L.R. 30/2003, al Registro Esercenti il Commercio (REC).
- c) ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo ed il numero civico, oppure i dati catastali e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il locale;
- d) superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività;

- e) La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, articolo 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; in alternativa è ammessa copia di un documento di identità personale.
3. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere comunicate all'interessato in forma scritta e possono essere regolarizzate e completate entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione; in tal caso il termine di 45 gg. per la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda prevista rimarrà sospeso;
4. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 7

Documentazione allegata alla domanda di autorizzazione

1. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione devono essere allegati:
 - a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq., debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564.
 - b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
 - c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.F. tramite l'ufficio competente del Comune;
 - d) la documentazione di previsione di impatto acustico ove previsto (in contesti abitativi civili e residenziali e/o in presenza di impianti di diffusione sonora o di impianti di aspirazione);
 - e) l'autorizzazione sanitaria o la richiesta per il relativo rilascio;
 - f) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende: copia del titolo di proprietà o del contratto di locazione/comodato debitamente registrato;
2. La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e) e f) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività che dovrà avvenire entro 365 gg. dal rilascio dell'autorizzazione;
3. Copia dell'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione viene esposta all'albo pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi.

Art. 8

Rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato:
 - a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
 - b) all'indicazione dell'eventuale persona da proporre all'esercizio;
 - c) alla presentazione preventiva dell'autorizzazione sanitaria di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi;

2. L'accoglimento ed il rigetto della domanda sono comunicati all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.
3. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato. Prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 gg. dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici e prevenzione incendi;
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'Ufficio di Polizia Locale accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), o si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Art. 9

Condizioni di revoca/Decadenza delle autorizzazioni

1. Oltre a quanto stabilito all'art. 16 della Legge Regionale 24.12.2003, n. 30, le autorizzazioni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono da ritenersi automaticamente decadute qualora non vengano rispettati gli adempimenti indicati all'art. 9 comma 8 della predetta L.R. 30/2003 nel termine ivi previsto.
2. Spetta al soggetto titolare dell'autorizzazione produrre al Comune, entro il predetto termine, le certificazioni ed i provvedimenti autorizzativi necessari a dimostrare l'avvenuto adeguamento con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

Art. 10

Diritti di terzi

1. Tutti i provvedimenti autorizzativi in materia di somministrazione di alimenti e bevande sono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità, e ne viene fatta menzione nel provvedimento autorizzatorio rilasciato.

Art. 11

Concessione di suolo pubblico

1. Al fine della migliore fruizione del servizio nel rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si deve garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibile agli altri interessi di uso pubblico del suolo e nel rispetto delle norme in materia ambientale e di impatto acustico con particolare riguardo all'adozione di accorgimenti tecnici per limitare l'intensità dei rumori.

TITOLO III

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12

Superfici degli esercizi

1. I presenti criteri non stabiliscono alcun limite minimo né massimo di superficie per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fatto salvo il rispetto delle eventuali indicazioni e prescrizioni fornite dall'A.S.L. territorialmente

competente. Gli eventuali limiti dimensionali dei locali adibiti a tali attività sono fissati dalle N.T.A. del P.R.G. vigente all'atto della presentazione dell'istanza. Le verifiche planovolumetriche e le dotazioni di parcheggio debbono essere riferite allo strumento urbanistico vigente.

2. I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di normative edilizio-urbanistiche e igienico-sanitarie, devono comunque assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tali da garantire l'agevole movimento del personale e della clientela, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.

Art. 13

Suddivisione del territorio

1. Il territorio comunale è ricompreso in un'unica zona ai fini delle attività di somministrazione e della disciplina degli orari di esercizio.
2. Sul territorio comunale lo strumento urbanistico generale e i piani di dettaglio individuano le zone di carattere ambientale, storico, archeologico e artistico-culturale, tali da richiedere la previsione di particolari cautele e/o limitazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Di norma esse sono individuate nei centri di antica formazione e nelle aree sottoposte a specifico vincolo monumentale o paesaggistico. In queste zone le norme di carattere estetico-morfologico sono prevalenti su qualsiasi altra normativa.

Art. 14

Dotazione di spazi destinati a parcheggi per i pubblici esercizi di somministrazione

1. Considerate le caratteristiche dello sviluppo dell'abitato, caratterizzato da due nuclei urbani e tenuto conto del congestionamento viabilistico dovuto alla presenza di quattro strade di interesse provinciale e le difficoltà di parcheggio si dispone che le eventuali nuove autorizzazioni e trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, non possono essere concesse se non viene dimostrata la disponibilità di adeguati spazi a parcheggio nella misura prevista dalle Norme Tecniche d'Attuazione del PRG vigente.
2. I richiedenti possono dimostrare il rispetto delle norme di cui al precedente comma anche mediante la stipula di apposite convenzioni con altri soggetti, individuando gli spazi a parcheggio riservati alla clientela.
3. Nelle zone di antica formazione e ad edilizia consolidata i locali con già una destinazione commerciale o assimilabile, possono, in ogni momento, essere riportati all'uso originario senza che si debba provvedere alla verifica delle dotazioni a parcheggio.
4. Gli spazi adibiti a parcheggio devono essere reperiti entro una distanza massima di 200 metri dall'esercizio (misurati secondo il percorso pedonale più breve, dall'ingresso del pubblico esercizio al parcheggio).
5. Non sono computati al fine dei suddetti spazi, eventuali parcheggi pubblici esistenti in zona già al servizio della collettività indistinta.
6. Non possono essere computate a spazio parcheggio, le aree che soddisfano lo standard minimo richiesto per altre attività/destinazioni esistenti, mediante utilizzo turnato delle suddette aree.

Art. 15

Limiti di distanza tra attività di somministrazione e luoghi particolari

1. Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e un altro, qualunque sia la denominazione assunta dagli esercizi.

2. Tenuto conto del livello di accessibilità veicolare e pedonale e della necessità di evitare disturbi alla quiete pubblica, è stabilita, fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi entro i detti esercizi preesistenti, una distanza minima di 100 mt. fra esercizi posti lungo le seguenti strade:
 - a) Via Italia Libera, Via Cagnola, Via Stazione, Via IV Novembre, P.zza S. Bernardino, Via Roma, Via Piave, Via Volta, Vicolo Chiosi, Vicolo Cantone, Via Colombo e Via Giovanni XXIII;
 - b) Via S. Giorgio, Via Verdi, Via Cerea, Vicolo Magnani, Vicolo Amabile, Vicolo Chioso, Vicolo Bardelli, Piazza S.S. Cosima e Damiano e P.zza Necchi:Tali distanze sono conteggiate con riferimento al criterio del percorso pedonale più breve.
3. Eventuali deroghe ai limiti di distanza indicati al comma 2, potranno essere concesse in relazione ad esercizi che dimostrino di possedere *almeno due dei seguenti punti*:
 - a) spazi a parcheggio posti all'interno della proprietà o del sedime di pertinenza;
 - b) accessi veicolari alla pubblica via "canalizzati" e facilmente controllabili;
 - c) non prevedano la realizzazione e l'attivazione di somministrazione all'aperto;
 - d) presentino un progetto di abbattimento dei livelli di rumorosità tenendo conto delle disposizioni relative agli ambiti "residenziali", verificati sia nel periodo diurno che notturno;
 - e) prima dell'apertura o della riapertura dell'esercizio sia presentato idoneo certificato di collaudo sull'avvenuto abbattimento del livello di inquinamento acustico;
4. Per le attività con prevalente apertura serale, abbinate ad attività di trattenimento e svago, o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione.

Art. 16 **Impatto acustico e ambientale**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/2001(Norme in materia di inquinamento acustico); in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto Acustico relativamente ai casi previsti dagli artt. 4 e 5 della D.G.R. n. 7/8313 del 08.03.2002 (allegati al presente regolamento).
2. Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n. 447/1995 e del DPCM 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo A.R.P.A.
3. Ai responsabili dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le forze di polizia, ove necessario.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni comunali vigenti in materia.

TITOLO IV MODIFICHE NELLO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA'

Art. 17 Trasferimento di sede dell'esercizio

1. L'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio è subordinata alla verifica della rispondenza di quanto previsto al titolo III del presente regolamento.
2. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni sono quelle previste nel titolo II del presente regolamento.
3. Il titolare di autorizzazione di un esercizio con attività sospesa che richieda il trasferimento di sede del medesimo, anche per subingresso con atto tra vivi, è tenuto ad attivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione. Scaduto tale termine senza aver attivato la nuova sede, l'autorizzazione decade e sarà revocata dal Responsabile di Servizio competente.

Art. 18 Ampliamento della superficie di somministrazione

1. Per ampliamento si intende l'aumento della superficie di somministrazione di alimenti e bevande effettuato mediante aggiunta di superficie destinata a somministrazione per mezzo di locali contigui e/o con disponibilità di aree all'aperto private o pubbliche.
2. L'ampliamento della superficie adibita alla somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi aperti al pubblico è soggetto a comunicazione. Lo stesso può essere effettuato decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al protocollo dell'ente. Contestualmente alla comunicazione sarà richiesto all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico per le Imprese, l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria.
3. Nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo il soggetto interessato autocertifica ai sensi della L. n. 445/2000 di aver rispettato i regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, con particolare riferimento alla disponibilità di parcheggi di cui all'art. 13, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.

Art. 19 Subingresso nell'attività di somministrazione

1. Il subingresso può avvenire:
 - a) Quando avviene la vendita vera e propria dell'azienda da parte del proprietario; o in gestione, quando avviene la cessione in affitto, in comodato, ecc. dell'azienda da parte del proprietario;
 - b) In gestione, quando avviene la cessione in affitto o in comodato dell'azienda da parte del proprietario;
 - c) Per causa di morte, quando avviene il trasferimento per asse ereditario;
2. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all' art. 6 comma 4 lett. b) del presente regolamento.
3. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte del subentrante dopo aver presentato al Comune specifica comunicazione contenente la prova dell'effettivo trasferimento e del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) del presente regolamento; il subingresso

così regolarmente comunicato, determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante.

4. Nel caso di subingresso per causa di morte, l'attività di somministrazione potrà proseguire da parte dell'erede che subentra dopo aver presentato al Comune specifica comunicazione, anche se non in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 comma 4 lett. b.) del presente regolamento, per un anno dalla data di apertura della successione. Tale termine può essere prorogabile, previa specifica e motivata richiesta, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato; il subingresso determina la reintestazione dell'autorizzazione.
5. Alla comunicazione di subingresso deve essere allegata l'autorizzazione in capo al cedente.

Art. 20

Variazioni nel corso dell'attività

1. Nel corso dello svolgimento dell'attività è obbligatorio comunicare al Comune, entro il termine di 30 giorni dall'evento, tutte le variazioni legate a:
 - a) titolarità o ragione sociale;
 - b) modifica dei locali;
 - c) denominazione di riferimento;
 - d) introduzione di attività complementari od accessorie;
 - e) modifica del soggetto preposto in possesso dei requisiti professionali, con apposita delega.

Le variazioni che intervengono all'interno di una società, che non comportano la modifica della P.IVA, sono soggette anche alla comunicazione in C.C.I.A.A. entro i 30 giorni successivi e sarà presa nota sul titolo autorizzativo stesso delle modifiche intervenute.

Art. 21

Cessazione dell'attività

1. Il titolare che cessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Art. 22

Casi di fallimento dell'attività

1. Nel caso di fallimento di un esercizio regolarmente autorizzato, il curatore deve provvedere al deposito dell'autorizzazione presso il competente ufficio comunale entro 90 giorni dalla sentenza; entro tale termine non si applica la revoca dell'autorizzazione, mentre determina la revoca dell'autorizzazione il mancato deposito entro il termine suddetto.
2. Il Comune rilascia un'attestazione dell'avvenuto deposito, che ha durata indeterminata fino all'adozione da parte degli organi giudiziari, dei provvedimenti conseguenti al fallimento.
3. Nel caso di esercizio provvisorio, disposto dal Tribunale, il curatore deve produrre al Comune il relativo decreto del Tribunale, richiedere la cessazione del deposito e, nell'ipotesi intenda proporre altra persona all'attività, indicarne il nominativo.
4. Al termine della gestione provvisoria, ovvero in caso di sua sospensione, il curatore stesso deve darne comunicazione al Comune e provvedere al deposito come sopra indicato.
5. Durante il periodo di deposito l'autorizzazione è sospesa fino alla cessione a terzi dell'esercizio ovvero alla definitiva cessazione dello stesso.

6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche ai casi di liquidazione coatta amministrativa e di sequestro giudiziario.

Art. 23

Chiusura temporanea degli esercizi

1. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a 30 giorni consecutivi.
2. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.
3. Gli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

TITOLO V

ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 24

Attività Stagionali e temporanee

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate in forma stagionale e quelle esercitate in forma temporanea possono essere effettuate, su tutto il territorio comunale, mediante la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le attività stagionali sono quelle che hanno una durata massima complessiva non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi per ciascun anno solare, anche in modo non continuativo.
3. Le attività temporanee vengono svolte in occasione delle fiere, feste e mercati o di altre riunioni straordinarie di persone; per riunione straordinaria di persone si intende quella manifestazione con cadenza non superiore a 3 volte nell'arco dell'anno solare e per un massimo di 30 giorni consecutivi ciascuna. Comunque le attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanee non possono avere una durata complessiva superiore ai 59 giorni.
4. Le D.I.A. per le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma stagionale, dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Le D.I.A. per le attività di somministrazione svolte in forma temporanea devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
5. Le D.I.A. per attività temporanee e stagionali di somministrazione devono essere presentate esclusivamente da chi è in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) del presente regolamento.
6. Per i requisiti professionali è ammessa la nomina di un delegato in possesso di uno dei requisiti.

TITOLO VI

DECADENZE E REVOCHE

Art. 25

Revoca dell'autorizzazione e casi di comprovata necessità per proroga dell'avvio dell'attività

1. Salvo quanto stabilito dal T.U.L.P.S. Regio Decreto n. 773/1931, l' autorizzazione è revocata nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro 2 anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 4 lett. b) del presente regolamento;
 - c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
 - d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali sia esercitata l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
 - f) quando, in caso di subingresso, non si avii l'attività secondo le modalità prescritte dall'art. 18 del presente regolamento.
2. Costituiscono giustificato motivo di proroga, di cui alle lettere a), c) e d) del presente regolamento e ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettere a), c) e d) della L.R. n. 30/2003, i seguenti casi:
 - a) il ritardo nel rilascio delle richieste autorizzazioni igienico-sanitarie da parte della competente Azienda Sanitaria Locale;
 - b) inagibilità dei locali ai fini igienico-sanitari per eventi non riconducibili alla volontà o alla colpa del titolare esercente
 - c) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste autorizzazioni o abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
 - d) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
 - e) incolpevole ritardo nella fornitura del materiale non edilizio necessario alla conclusione del locale;
 - f) sfratto esecutivo;
 - g) calamità naturali;
 - h) grave e certificata malattia del soggetto titolare dell'autorizzazione

TITOLO VII **ORARI**

Art. 26 **Orario di attività**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento e secondo l'atto di indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, determina con apposita ordinanza i limiti di orario di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in relazione alle differenti denominazioni che possono assumere gli esercizi.
2. L'orario può essere differenziato nell'ambito dello stesso territorio, stabilito sempre nell'apposita ordinanza;
3. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione di particolari ricorrenze.

Art. 27

Obbligo degli esercenti sugli orari

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dall'ordinanza sindacale, e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile e leggibile, sia all'interno che all'esterno del locale.
2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività. L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto.
3. In corso di esercizio dell'attività vi è la possibilità di variare l'orario previa comunicazione scritta con almeno due giorni di anticipo.
4. Le modifiche occasionali degli orari a livello giornaliero, per esigenze personali dell'esercente, non sono soggette a comunicazione.

Art. 28

Orari degli esercizi a carattere misto

1. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.
2. Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti si rimanda all'art. 32 comma 2 lett. a), del presente regolamento.

Art. 29

Esclusione dalla disciplina sugli orari

1. Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente provvedimento le attività di somministrazione di alimenti e bevande poste all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché le attività ricettive per la somministrazione ai soli alloggiati.

TITOLO VIII

VARIE

Art. 30

Attività accessorie

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi, od impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi cosiddetti "leciti" (es: carte, giochi da tavolo, biliardo, calciobalilla e simili).
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzazione disciplinata anche dall'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, abilita all'installazione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., per i quali, per quanto riguarda i limiti numerici, si rimanda all'art. 32 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di intrattenimenti musicali e/o di svago attraverso l'uso di televisori, radio, lettori cd, karaoke - con esclusione di balli e/o danze - purchè durante il loro uso non venga richiesto alla clientela alcun

aumento del prezzo delle consumazioni o pagamento di biglietti, senza allestimento e predisposizione di sale o di spazi appositamente attrezzati, il locale non subisca variazioni anche temporanee nella dislocazione degli arredi e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento.

Art. 31 **Distributori automatici**

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al titolo II del presente regolamento.
2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 32 **Attività di somministrazione in aree di servizio di distribuzione di carburante su strade**

1. E' consentito svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti posizionate su strade urbane, in funzione di attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area di servizio medesima. L'attività potrà essere iniziata a seguito della presentazione di apposita Denuncia di Inizio di Attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività e attestante i requisiti di cui al presente articolo.
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dell'area di servizio:
 - a) dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburante, in caso di distributori a self-service l'orario da rispettare è quello previsto dall'Ordinanza Sindacale;
 - b) L'attività non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio;
 - c) Potrà essere esercitata dal soggetto individuato dal proprietario dell'impianto, o dal gestore dell'impianto medesimo o da un suo familiare o parente/affine entro il 3° grado; in ogni caso il soggetto esercente dovrà essere in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 6 comma 4 lett. b) del presente regolamento;
 - d) Dovrà essere esercitata previa acquisizione dell'autorizzazione sanitaria per la somministrazione rilasciata dalla competente ASL;
 - e) Il locale sede dell'attività dovrà rispettare i requisiti previsti dal vigente regolamento edilizio comunale;
 - f) Il locale dovrà rispettare le norme relative alla dotazione di spazi destinati a parcheggi previsti dall'art. 14 del presente regolamento.
3. Il locale, sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, dovrà in ogni caso rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D. M. 17.12.1992 n. 564, e dovrà inoltre essere posizionato all'interno dell'area ove si effettua la distribuzione del carburante.

Art. 33 **Installazione di videogiochi**

1. Per l'installazione di videogiochi ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R. D. n. 773/1931, all'interno delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è obbligatorio presentare una specifica Denuncia di Inizio Attività corredata dello

- specifico Nulla Osta Tecnico rilasciato, per ciascun videogioco, dall'Amministrazione Monopoli di Stato.
2. E' VIETATA l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. 773/1931, nei seguenti casi:
 - a) in tutte le aree poste all'esterno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) nelle attività di somministrazione svolte all'interno di luoghi di cura, scuole, istituti scolastici e nelle pertinenze dei luoghi di culto;
 3. E' POSSIBILE l'installazione di videogiochi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. R. D. n. 773/1931, nei seguenti casi e nei seguenti limiti:
 - a) Bar ed esercizi similari: 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un massimo di 4);
 - b) Ristoranti ed esercizi similari: 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq, elevabile di una unità per ogni ulteriore 100 mq. fino ad un numero massimo di 4);
 4. Gli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S, devono essere collocati in spazi separati rispetto a quelli di cui al comma 7 lettere a) e c) dello stesso articolo 110 del T.U.L.P.S. 773/1931, per quest'ultimi è consentita l'installazione in numero complessivo non superiore a n. 4.
 5. Le superfici all'aperto non possono essere utilizzate ai fini del calcolo per l'installazione dei giochi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.
 6. La superficie da considerare, per la determinazione del numero dei videogiochi, è stabilita dall'attività prevalente che è quella con la maggiore superficie di somministrazione ad essa destinata e comunicata obbligatoriamente dal titolare dell'esercizio al comune.
 7. Nelle sale adibite all'installazione degli apparecchi da gioco deve essere esposta in luogo visibile la tabella dei giochi proibiti predisposta e approvata dal Questore di Varese.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 34 Sanzioni e procedure sanzionatorie

1. In caso di violazione, per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto da altre norme e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie, di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 e art. 7 bis di cui al T.U.E.L. n. 267/2000.
2. In caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento e di ordinanze di imposizioni di obblighi, se non già menzionate da altre fonti normative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.
3. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17 bis, comma 1 del R. D. 773/1931 .
4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Art. 35 Abrogazione ed entrata in vigore del regolamento

1. Le norme del presente regolamento, composto da 35 articoli, determinano, con la loro entrata in vigore l'abrogazione di ogni altra disposizione in materia.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, continuano applicarsi le norme di legge ed i regolamenti vigenti.

Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione sono disciplinate:

- dal T.U. Leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287, per le disposizioni non in contrasto con la Legge Regionale n. 30/2003;
- dalla Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- dall'allegato A alla D.G.R. Lombardia VII/17516 del 17 maggio 2004 "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 30/2003";
- dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale, che è stato elaborato tenendo conto anche della circolare interpretativa emanata dalla Regione Lombardia: "Circolare Direzione Commercio, Fiere e Mercati n. 31 del 30 luglio 2004;